

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FEASR DI PRODUZIONE DELLA MODULISTICA E DI MIGLIORAMENTO DELLE INTERFACCE DI IMMISSIONE E ESTRAZIONE DATI A FINI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PSR 2014/2022 - ANNUALITÀ 2023

TRA

- la Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore Autorità di Gestione FEASR, rappresentata dalla dott.ssa Sabina Borgogni che svolge le funzioni di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2022

E

- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura – ARTEA, rappresentata dal dott. Fabio Cacioli, Direttore secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 60 del 9 marzo 2021

Premessa

Considerato che la DGR n.1487 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Legge Regionale n.60/1999 art.7 e 14 ter, approvazione indirizzi della Giunta Regionale ad ARTEA per l’elaborazione del programma di attività dell’anno 2023 con proiezione pluriennale” prevede che le attività di rafforzamento del sistema informativo ARTEA siano rivolte a:

1. preparazione della modulistica front office e back office relativa all’attività dell’agenzia in coordinamento con gli uffici regionali e in linea con il cronoprogramma dei bandi approvato dalla Regione Toscana;
2. migliorare l’estrazione strutturata dei dati relativi a tutte le informazioni di monitoraggio e valutazione relative al PSR 2014/2020, richieste a fini istituzionali e informativi secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione e da quella nazionale e regionale, al fine di consentire l’elaborazione dei dati da parte dell’AdG e degli altri soggetti autorizzati dalla stessa;
3. migliorare l’interfaccia di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, nonché dei relativi moduli istruttori sul sistema informativo di ARTEA;

Vista la DGR n. 133 del 20/02/2023 di approvazione del programma di attività annuale 2023 con proiezione pluriennale 2023/2025 di Artea;

Vista la DGR n. 509 del 15/05/2023 di approvazione del bilancio preventivo economico 2023 di Artea;

Vista la proposta di progetto 2023 presentata da ARTEA per il potenziamento del Sistema Informativo e per la predisposizione della modulistica relativa al PSR 2014-22 e relativa piattaforma di presentazione delle domande.

1. Oggetto del disciplinare

La presente convenzione regola le modalità di svolgimento delle attività indicate dal progetto allegato 1 al fine di garantire all'AdG lo svolgimento, tramite il supporto da parte di ARTEA, delle funzioni di cui all'art.66.1 del Reg. (UE) 1305/2013.

2. Responsabilità e impegni delle parti

Ciascuna delle due parti coinvolte nomina un responsabile che ha il compito di garantire l'osservanza del disciplinare, per quanto di competenza.

In particolare, i due responsabili assicurano:

- ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e ausilio necessari alla buona realizzazione del complesso delle attività oggetto del presente disciplinare;
- l'individuazione tempestiva di eventuali criticità ed ostacoli amministrativi e procedurali che, nelle diverse fasi procedurali, possono ritardare i tempi di esecuzione delle attività e l'applicazione dei relativi correttivi;

3. Rendicontazione progetto

Il progetto viene rendicontato da Artea, entro il 31/12/2023, -salvo quanto diversamente concordato tra le parti, sulla base di specifiche esigenze manifestate da ARTEA o dall'AdG-.

Spetta ad Artea l'onere di dimostrare la ragionevolezza dei costi e il rispetto delle procedure previste nella deliberazione n.732/2016 e delle normative unionali, nazionali e regionali di riferimento anche in materia di appalti pubblici.

4. Trasferimento delle risorse

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente disciplinare è riconosciuta ad ARTEA e posta a carico della Regione Toscana, una somma pari a € 340.000,00 per l'annualità 2023.

Il trasferimento ad ARTEA del suddetto importo è corrisposto con le seguenti modalità:

- un acconto del 50% della spesa prevista a seguito della sottoscrizione della presente convenzione;
- la parte restante viene erogato in una o più soluzioni sulla base di idonea rendicontazione delle attività e delle relative spese sostenute, in conformità alle previsioni contenute nel progetto delle attività.

Il pagamento del saldo avviene a seguito di un riscontro positivo da parte dell'AdG in merito alla realizzazione di tutte le attività previste da Artea.

5. Durata della convenzione e modifiche.

L'AdG e ARTEA fissano la durata della presente convenzione al 31.12.2023, ferma restando la facoltà di modificare e/o integrare il presente atto/progetto qualora sopravvengano variazioni della normativa di riferimento e degli atti di programmazione regionale/nazionale/unionale, che possano comportare mutamenti sostanziali nei contenuti delle attività, delle modalità, nelle condizioni di svolgimento ovvero nel caso in cui una modifica risulti opportuna per il buon svolgimento delle attività.

6. Ammissibilità FEASR

Il rispetto della convenzione e del progetto consente il rimborso delle spese sostenute da AdG per l'attuazione del presente disciplinare con trasferimenti a valere sulla misura 20 del PSR 2014-2022.

AdG si impegna a inserire le spese rendicontate da ARTEA nell'apposita modulistica per la misura 20 del PSR 2014-2022 aprendo una domanda di aiuto dedicata al progetto oggetto del presente disciplinare;

Il controllo amministrativo sulle relative domande è svolto con le modalità previste per la misura 20 nell'apposito atto regionale (DGR n.732/2016 e ss.mm.ii.).

ARTEA e AdG approvano la procedura di riconoscibilità delle spese rendicontate per l'attuazione del progetto oggetto del presente disciplinare come di seguito riportato:

- AdG presenta la domanda di aiuto sul sistema ARTEA;
- AdG presenta le domande di pagamento a Saldo sul sistema ARTEA, inserendo nel Sistema il rendiconto delle spese sostenute da ARTEA per la realizzazione del progetto oggetto del presente disciplinare;
- ARTEA OP provvede ad autorizzare i pagamenti, secondo quanto stabilito dalle procedure per le erogazioni a valere sulla misura 20 del PSR 2014/2022, nel rispetto del principio di separazione dei ruoli tra soggetto attuatore e organismo pagatore.

ARTEA in qualità di Organismo Pagatore, ammette in Domanda di Pagamento presentata da AdG, quale beneficiario dell'intervento oggetto del presente disciplinare a valere sulla misura 20 del PSR 2014-2022, opportuna documentazione a supporto delle spese sostenute da ARTEA per effettuare le attività previste, incluse le fatture intestate alla stessa Agenzia e da essa quietanzate.

7. Clausola di riservatezza

Regione Toscana si impegna a mantenere la riservatezza e a non divulgare qualsiasi informazione acquisita nel corso dello svolgimento dell'attività dedotta in esecuzione del progetto, indipendentemente dalla modalità di acquisizione, riguardanti o connesse in qualsiasi modo ad ARTEA.

Regione Toscana per garantire l'adempimento della presente clausola fornisce ai propri dipendenti, collaboratori, sub-fornitori e comunque a coloro che svolgono la prestazione di cui al presente progetto, idonee istruzioni finalizzate a garantire la riservatezza di tutte le informazioni sopra

individuate. Regione Toscana in ipotesi di violazione della riservatezza risponde del danno causato ed a eventuali terzi coinvolti.

8. Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali:

- Titolari autonomi del trattamento: Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore Autorità di Gestione FEASR e ARTEA

La disciplina del trattamento dei dati è indicata nella DPA allegato (Allegato 2).

Per la Regione Toscana

Autorità di Gestione FEASR.

Dott. Sabina Borgogni

Per ARTEA

Il Direttore

Dott. Fabio Cacioli

Allegato 1 – Scheda di progetto

Allegato 2 - DPA

| | |
|---|--|
| <p align="center">Allegato 1 SCHEMA di PROGETTO REINGEGNERIZZAZIONE, MODULISTICA E MONITORAGGIO PSR 2014/2022</p> | |
| Durata | |
| 2023 | |
| Sintesi del progetto | |
| <p>Il progetto risponde all'esigenza di un'evoluzione della attuale piattaforma di gestione dei bandi, dell'anagrafe e del fascicolo di ARTEA. Tali evoluzioni mirano ad aumentare le capacità dell'impianto architetture presente oggi e ad espandere le funzionalità legate a specifiche tecnologie di interoperabilità tra sistemi.</p> <p>Il progetto si articola in diverse componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulistica/monitoraggio <p>Verranno configurate le modulistiche PSR investimenti in continuità con quanto già realizzato sulla programmazione 2014/2022, verranno realizzate le nuove personalizzazioni che si renderanno necessarie per gestire dettagliatamente tutte le tipologie di bandi.</p> <p>Inoltre verranno ampliati gli strumenti di supporto al monitoraggio dei fondi FEASR in collaborazione con l'Autorità di Gestione con particolare riferimento a: monitoraggio verso IGRUE, redazione della RAA e qualsiasi altro aspetto che si renderà necessario all'interno della durata del contratto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Intelligence <p>Si prevede l'implementazione di un sistema per l'estrazione dei dati, per la creazione della reportistica e per la pubblicazione delle dashboard sul portale di ARTEA con lo scopo di permettere la diffusione delle informazioni verso utenti interni ed esterni a fini statistici e amministrativi.</p> <p>L'architettura proposta è basata sullo strumento open source Redash personalizzato per rispondere a pieno ai requisiti di contesto ARTEA.</p> | |
| Obiettivi generali del progetto: | |
| <p>A. MODULISTICA/MONITORAGGIO:</p> <p>Garantire la realizzazione della modulistica per la presentazione della domanda di aiuto, e di tutte le domande che attivano le fasi successive alla domanda di aiuto (proroga, variante, anticipo, SAL, saldo) e delle relative modulistiche istruttorie.</p> <p>Garantire inoltre la realizzazione di nuovi strumenti di monitoraggio dei fondi FEASR in collaborazione con l'Autorità di Gestione, sia per quanto riguarda il controllo della spesa, sia per quanto riguarda gli invii ad IGRUE su tutto il programma PSR.</p> <p>B. BUSINESS INTELLIGENCE:</p> <p>Riversare le informazioni nel sistema di Business Intelligence con accesso profilato per la pubblicazione dei dati che l'Agenzia intende mettere a disposizione. Tale strumento verrà ampliato e personalizzato nei limiti delle disponibilità finanziarie.</p> | |

| Obiettivi generali e operativi | Costo per acquisizione risorse esterne (IVA compresa) |
|---------------------------------------|--|
| a. MODULISTICA/MONITORAGGIO | € 300.000,00 |
| b. BUSINESS INTELLIGENCE | € 40.000,00 |
| Totale complessivo (a+b) | € 340.000,00 |

Allegato 2

Accordo Data Protection fra Titolari Autonomi (Data Protection Agreement)

TRA

ARTEA – Agenzia Regionale Erogazioni in Agricoltura (di seguito anche ARTEA), con sede legale in Firenze, Via Ruggero Bardazzi, 19/21, C.F. 05096020481, in persona del suo legale rappresentante Dott. Fabio Cacioli,

E

Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale – Settore Autorità di Gestione FEASR, con sede legale in Firenze, Via di Novoli, 26, C.F. 01386030488, in persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Sabina Borgogni

Titolare 1 e Titolare 2, verranno in seguito entrambi indicati come “la Parte” o congiuntamente “le Parti”.

Premesse

(A) ARTEA e Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale – Settore Autorità di Gestione FEASR, stipulano una convenzione per regolare le modalità di svolgimento delle funzioni di rafforzamento del Sistema Informativo di ARTEA al fine dello svolgimento delle funzioni di Organismo Pagatore.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Ambito di competenza

1.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali,

sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).

1.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme:

- basi giuridiche di dati personali comuni (art.6 GDPR)
- basi giuridiche di dati personali particolari (art.9 GDPR)
- basi giuridiche di dati personali giudiziari (art.10 GDPR)

Art. 2

Rapporti fra autonomi Titolari di trattamento dati

2.1 Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione della “Convenzione per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività FEASR “Reingegnerizzazione, modulistica e monitoraggio PSR 2014/2022” – annualità 2023” (di seguito “Convenzione”). Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Art. 3

Tipologia di dati oggetto di scambio

3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che per scambio di informazioni si intende sia la trasmissione di dati, sia la condivisione di archivi.

3.2 In relazione allo scambio di informazioni dal Titolare 1 al Titolare 2 si specifica quanto segue:

- dal Titolare 1 al Titolare 2:
 - Periodicità dello scambio di dati: continua
 - Tipologie di dati: *dati comuni, dati particolari, dati giudiziari*
 - Tipologie degli interessati: beneficiari FEASR

Art.4

Rispetto della normativa

4.1 In quanto Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra produttore di informazioni e utilizzatore sulla base del presente DPA.

Art. 5

Misure di sicurezza

5.1 Le Parti concordano sull'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati.

5.2 In particolare attestano la messa in atto delle seguenti misure:

- *la cifratura dei dati personali;*
- *la pseudonimizzazione e la crittografia dei dati personali;*
- *la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;*
- *la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;*
- *una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.*

5.3 In particolare, ciascuna Parte si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 6

Obblighi del personale autorizzato

6.1 Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della Convenzione, e che l'uso dei dati personali da parte di ciascun Titolare rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

Art.7

Responsabilità

7.1 Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna Parte per i trattamenti operati dall'altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Le Parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna di esse.

Art. 8

Impostazione organizzativa

8.1 Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente DPA formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di

trattamento di competenza dell'altra parte.

Art. 9

Durata

9.1 Il presente Data Protection Agreement ha durata fino al 31.12.2025 dalla sua sottoscrizione, pari alla durata della convenzione cui accede.

Art. 10

Risoluzione

10.1 La risoluzione del presente DPA avviene per istanza di parte qualora, la stessa ritenga che lo scambio di informazioni leda per qualsivoglia motivo i legittimi diritti degli interessati.

Data --/--/----

Firma Titolare 1 _____

Firma Titolare 2 _____